VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di marzo,

2/3/2013

In Rodi Garganico Via Varano n. 12, presso il Centro Visita, davanti a me dr. Carla d'Addetta notaio in Vico del Gargano iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera

é presente

- **RICUCCI Alfredo**, nato a Rodi Garganico il 5 gennaio 1957 ed ivi residente in Via Mentana n.2, C.F.: RCC LRD 57A05 H480S.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del:

"Consorzio di Tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP"

con sede in Rodi Garganico Via Varano s.c., iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia al Rea n. 223905, partita IVA e numero Iscrizione Registro Imprese n. 03105310712 e mi chiede di redigere il Verbale di Assemblea del Consorzio, riunita in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie richieste dal Ministero delle Politiche Agricole:

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, nella predetta qualità, il quale dichiara che la stessa è regolarmente riunita per deliberare, essendo presenti, in proprio e per delega numero undici soci su numeri di trenta soci

e invita me notaio a fungere da segretario.

Passando all'esposizione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea sulla la necessità di apportare alcune correzione allo Statuto del Consorzio come richieste da comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot.1175 del 25 gennaio 2013.

L'assemblea, udito quanto sopra dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

- di apportare allo statuto le modifiche richieste dal Ministero; e dalla Regione Puglia:

di dare atto che durante l'assemblea ordinaria svoltasi precedentemente a questo sono state rinnovate le cariche sociali e nominati:

Ricucci Alfredo Presidente

Azzarone Giuseppe Tesoriere

Laidò Giovanni Segretario

I nominati Ámministratori formano il nuovo Consiglio do Amministrazione che dureranno in carica per il prossimo triennio.

di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale che approvato e firmato dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datone alle parte

Richiesto

ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e

con me lo sottoscrive alle ore diciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mia mano occupa un foglio su tre facciate fin qui.

F.to

Alfredo Ricucci

Carla d'Addetta Notaio

STATUTO

DEL "CONSORZIO DI TUTELA DELL'ARANCIA DEL GARGANO

IGP

ALLEGATO " A

E DEL LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP" ARTICOLO – 1 -

RACC 9912

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999, nr.526, e ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un Consorzio volontario, che assume la denominazione "CONSORZIO DI TUTELA DELL'ARANCIA DEL GARGANO IGP E DEL LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO IGP" (d'ora in poi "Consorzio").

La durata del consorzio è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Rodi Garganico, in Via Varano, senza numero civico, presso il Centro Visite del Parco Nazionale del Gargano.

Il Consorzio ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO - 2 -

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano":

promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni nonchè promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Linmone Femminello del Gargano";

- 1) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano" anche attraverso l'informazione del consumatore:
- avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano";
- 2) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere l'esportazione dell'IGP "Arancia del Gargano" e dell'IGP "Limone Feminello del Gargano", da parte di tutti i soci del Consorzio, che comunque possono produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione delle denominazioni medesime;
- 3) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;
- 4) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinchè da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la di-

citura IGP "Arancia del Gargano" e la IGP "Limone Femminello del Gargano", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinchè non vengano usati nomi, denominazioni, diciture o simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

- 5) estendere in Italia e all'Estero la conoscenza, la diffusione della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano", nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- 6) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 10 del Regolamento (CE) no. 510/2006 ed assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;
- 7) collabora nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza;
- 8) richiedere benefici previsti dalla Regione, dall Stato e dalla UE.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fideiussioni, avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio, nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- 1. favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano":
- 2. supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
- assiste i soci in ogni questione di interesse comune;
- 4. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Arancia del Gargano" e della IGP "Limone Femminello del Gargano" o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
- 5. Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

ARTICOLO - 3 -

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o più delle categorie previste dall'art. 2, lett. b), del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414, così come modificato dal DM 4 luglio 2012 pubblicato nella GU n.165 del 17 luglio 2012 per la "Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", ossia:

- b1) produttori agricoli;
- b2) confezionatori.
- b3) imprese di lavorazione.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art.3 del D.M. del 12 aprile 2000, n.

61414 ed in particolare quanto riportato dall'art. 3 e art. 4, lett. b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico, alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% alla categoria dei confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

ARTICOLO -4 -

Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione.

Se la domanda è proposta da persona fisica si deve indicare:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) possesso di almeno uno dei requisiti richiesti al precedente art. 3 dichiarando all'uopo per i produttori:
- a) ubicazione ed estensione degli agrumeti;
- b) titolo in base al quale l'agrumeto è condotto;
- c) ubicazione e tipo dell'impianto di produzione degli agrumi.
- Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:
- 1) ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
- 2) nomi dei soci, nei casi previsti dalla legge;
- 3) ubicazione degli agrumeti, impianti, stabilimenti sia sociali che dei singoli associati;
- 4) l'organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda;
- 5) nome, cognome e carica del legale rappresentante;
- Se la domanda è presentata da persona fisica o società confezionatrice, oltre ai dati sopra richiesti occorre specificare quelli relativi allo stabilimento di confezionamento.

I controlli sono quelli effettuati da parte dell'organismo di controllo autorizzato CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA.

L'accoglimento della domanda, che è subordinato all'accettazione per iscritto di tutti gli obblighi scaturenti dal presente Statuto, viene decisa dal Consiglio di Amministrazione e ne viene data comunicazione all'interessato entro il termine di 15 giorni.

Come espressamente previsto dal D.M. 12/4/2000 n.61413, art.3, comma 1, lett. b, è ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata purchè su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

ARTICOLO - 5 -

Il Socio ammesso deve sottoscrivere almeno una quota e pagare un contributo per l'ammissione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti di quanto sopra devono avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a Socio; in caso di mancato versamento nei termini, la domanda si intenderà come ritirata. L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una comunicazione di recesso dal socio.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modi-

ficazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del consorzio.

ARTICOLO -6-

Il valore nominale di ciascuna quota è fissato in Euro 50,00 (cinquanta/00). Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno e/o a vincoli di sorta e non possono essere cedute.

Le quote si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del Socio verso lo stesso.

La qualità di Socio non si trasmette per successione agli eredi.

ARTICOLO - 7 -

Il recesso del Socio è regolato dalle norme generali vigenti in materia. Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito in qualsiasi momento al Socio che non possegga più i requisiti previsti dal precedente art. 5 o non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, fermo restando l'assolvimento degli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO -8 -

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, escludere un Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo stesso Socio:

- a) perda i requisiti previsti dal precedente art. 5;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;.
- c) non adempia ai doveri ed agli obblighi sociali;
- d) danneggi materialmente il Consorzio.

ARTICOLO - 9 -

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del precedente art.10 devono essere comunicate all'interessato a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno. Il Socio interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO - 10 -

Agli eredi del Socio, ai liquidatori della persona giuridica socia e al Socio e-scluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi dalla data di decorrenza del provvedimento.

ARTICOLO - 11 -

- Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, assumere i seguenti provvedimenti nei confronti dei soci, a carico dei quali si siano accertate irregolarità e/o inadempienze:
- a) riprovazione scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione della legge, dei suoi regolamenti di esecuzione del Disciplinare, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consorzio può procedere alla sospensione e al ritiro del marchio Consortile previa autorizzazione del M.I.P.A.A.F. o, al ritiro di quelli eventualmente in possesso e non ancora utilizzati dal Socio, solo ed esclusivamente nei confronti delle due denominazioni registrate in sede comunitaria, ossia "Arancia del Gargano IGP" e "Limone Femminello del Gargano IGP".

Le deliberazioni assunte in applicazione del presente articolo devono essere comunicate all'interessato con plico raccomandato con avviso di ritorno;

Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso al Collegio arbitrale, dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del So-

cio, del plico.

ARTICOLO - 12 -

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal fondo consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, nonchè da entrate provenienti da diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio e/o da eventuali contribuiti;
- 2) dalle riserve, se istituite:
- 3) da tutti gli immobili, i mobili, sussidi, premi e/o valori che comunque pervengono al Consorzio e da esso acquistati successivamente alla costituzione.

ARTICOLO - 13 -

L'esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, non oltre quattro mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione compila, previo esatto inventario, il bilancio annuale ed il relativo conto contributi e spese. Il Consiglio di Amministrazione compila, altresì, un bilancio di previsione che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO - 14 -

Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento degli scopi dell'art. 2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO - 15 -

Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione, dei quali al precedente articolo, e dalle somme che l'assemblea delibererà di destinarvi annualmente.

ARTICOLO - 16 -

I Soci sono obbligati al pagamento di un contributo annuale secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La quota del contributo annuale viene calcolata sulla base del prodotto certificato, relativamente al singolo Socio, sulla base dei dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato.

ARTICOLO - 17 -

Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e dai ricavi indicati nell'articolo precedente. Il Socio è tenuto al versamento della contribuzione annuale intera, sia nel caso di cessazione della produzione agrumicola, sia nel caso di sua esclusione, per qualsivoglia motivo, dal Consorzio.

ARTICOLO - 18 -

- Gli Organi del Consorzio sono:
- a) 1' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO - 19 -

L'Assemblea è l'organo sovrano del Consorzio. Essa è costituita da tutti i soci, anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale purchè in Italia. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forma previste dal presente Statuto;
- c) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente;
- d) determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- e) delibera la scelta dell'organismo di controllo;
- f) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto, anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almento 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dell Statuto, la modifica del Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate, le delibere riguardanti le modifiche allo Statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere poi sottoposte, per l'approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre rientra tra i poteri dell'Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina il segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l'ufficio di scrutatore, qualora necessario.

Entrambe le Assemblee sono convocate almeno una volta l'anno, entro i termini di legge; in via straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o sia richiesto dai Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda, i Soci devono indicare gli argomenti oggetto di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli soci. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. Le convoca-

zioni possono essere effettuate anche tramite raccomandata a mano, fax, posta elettronica, e in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica l'avviso deve essere spedito presso il numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica indicati nel libro dei soci, con la precisazione che i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO - 20 -

Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dalla stessa. Il Presidente dell'Assemblea, se il verbale non viene redatto da un notaio, sarà assistito dal Direttore o dal Segretario o, se non in organico, da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea, all'occorrenza, nominerà due scrutatori.

ARTICOLO - 21 -

Il Consorzio è amministrato da un CDA che è composto da un numero di Consiglieri che va da 3 a 7.

Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto con i voti dei soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei voti esprimibili in totale.

Il CDA è rappresentativo delle categorie che compongono la filiera delle singole denominazioni di cui in oggetto; nello specifico, delle categorie dei produttori agricoli e confezionatori, rispettivamente nelle percentuali del 66% con riferimento a quella dei produttori agricoli e del 34% con riferimento a quella dei confezionatori.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il CDA provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo quanto espressamente statuito ex art. 2386 c.c. dalla categoria del socio decaduto.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Spettano tra l'altro al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

- a) predisporre la bozza del bilancio di previsione e la bozza del conto consuntivo dell'esercizio;
- b) eleggere il Presidente, stabilire la durata della carica dello stesso;
- c) svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo del Consorzio ed alla gestione degli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza del Consorzio;
- d) adottare e far osservare qualsiasi regolamento e direttiva attinenti all'organizzazione del Consorzio ed allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- e) determinare contributi e tariffe dovuti al Consorzio per l'espletamento delle sue funzioni;
- f) acquistare e vendere immobili nonché effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione, sia pubblico che privato;
- g) adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto;
- h) avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del pro-

dotto:

i) conferire incarichi nell'ambito dei programmi approvati ed assume tutti gli impegni finanziari in attuazione del bilancio di previsione;

j) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi consortili.

Il CDA viene riunito almeno ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata o recapitata a mano inviata a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di tre giorni antecedenti a quello fissato per la seduta.

Ai componenti del CDA può essere erogato un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea.

La riunione del CDA per le elezioni del Presidente è convocata dal presidente uscente o, in caso di non sua riconferma quale membro del nuovo CDA, o di sua impossibilità, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito senza il rispetto delle formalità indicate nel presente articolo quando siano presenti tutti i suoi componenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la validità delle deliberazioni del CDA è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevarrà la proposta a cui accede il Presidente o chi ne fa le veci. Ogni consigliere presente la diritto ad un voto.

Le deliberazioni del CDA saranno registrate nei rispettivi verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO - 22 -

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha rappresentanza del Consorzio e la firma sociale; egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche o da privati ed a fare pagamenti, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Spetta altresì al Presidente promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati, con delibera presidenziale da ratificare dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO – 23 –

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

ARTICOLO - 24 -

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e dal Vice Presidente e da membri del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

ARTICOLO – 25 –



Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs. n. 88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

ARTICOLO - 26 -

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Lucera. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà ponunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E' sembre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO - 27 -

Obblighi e diritti dei Soci.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) rispettare tutto quanto statuito dal disciplinare di produzione;
- c) sottoscrivere e versare la quota di ammissione e i contribuiti annuali;
- d) consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;
- e) non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;
- f) sottoporre al Collegio Arbitrale di cui all'art. 29 le controversie con il Consorzio;
- g) comunicare al Consorzio tempestivamente ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla. I soci hanno diritto:
- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
- b) qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali:
- c) a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto.

ARTICOLO - 28 -

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410 art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n.526, sono posti a carico:

- a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate dall'art.4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllato dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata per ogni singola IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4 del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie diverse dalle predette individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

ARTICOLO -29-

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e idoneo alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesima categorie. In caso di non totale adesione della categoria dei confezionatori, la percentuale di rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati della stessa categoria non aderente al Consorzio.

La determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo verrà definita con apposito regolamento approvato dall'Assemblea secondo le maggioranze previste nei successivi articoli, predisposto dal CDA, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della "Arancia del Gargano" IGP e del "Limone Femminello del Gargano" IGP secondo quanto espressamente previsto nei D.D.M.M. del 12 aprile 2000 nn.61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività del Consorzi di Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.

ARTICOLO - 30 -

Il Consorzio addiviene allo scioglimento per una delle seguenti cause:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- deliberazione unanime dei consorziati;
- altre cause previste dalla legge.

Alla scadenza di durata del Consorzio, o in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea che delibera la messa in liquidazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche soci, stabilendone poteri e remunerazione.

Il patrimonio del Consorzio, qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altro ente, associazione o consorzio con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, com-





ma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO - 31 -

- Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:
- 1) libro dei soci;
- 2) libro delle Assemblee;
- 3) libro del Consiglio di Amministrazione;
- 4) libro del Collegio Sindacale

ARTICOLO - 32 -

Ai fini del presente Statuto, per "Arancia del Gargano" si intende la IGP registrata con Regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, e la IGP "Limone Femminello del Gargano" registrata con Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 certificate come tali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata.

ARTICOLO - 33 -

Il funzionamento del Consorzio dovrà essere disciplinato da un regolamento interno approvato dall'assemblea e, sottoposto all'approvazione da parte del M.I.P.A.A.F..

ARTICOLO - 34 -

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge. On n fi